

Andrea Baiguera Altieri
LA PROSTITUZIONE IN CANTON TICINO

Parole – chiave: *prostituzione ; Canton Ticino ; Svizzera; nuova legislazione*
 Key – words : *prostitution; Departement of Ticino ; Switzerland; new law*

1. Profili *de jure condendo*

Sia ai sensi delle Norme federali, sia ai sensi delle Legislazioni di rango cantonale, la prostituzione, in Svizzera, è legale. Anche la Dottrina, nonché lo *stare decisis* del T.P.F. ascrivono il meretricio nella categoria della libera iniziativa economica privata (Art. 27 B.V.¹). Tuttavia, il Legislatore del 1942 era consapevole della atavica simbiosi sussistente tra la sessualità mercificata ed i correlati fenomeni di devianza criminale connessi al libertinaggio. Da siffatta consapevolezza criminologica discendono la proibizione dell' induzione violenta alla prostituzione (Art. 195 StGB²) ed il turbamento della pubblica quiete nei dintorni di case di tolleranza (Art. 199 cpv 2 StGB³). Inoltre, il cpv. 1⁴ del già citato Art. 199 StGB delega ai singoli Cantoni la Legislazione << *sul luogo, sul tempo e sulle modalità dell' esercizio della prostituzione* >>.

¹ Art. 27 B.V.
 Libertà economica
La libertà economica è garantita
Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un' attività economica privata e il suo libero esercizio

² Art. 195 StGB
 Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione
Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenni,
chiunque, approfittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale
sospinge altri alla prostituzione,
chiunque lede la libertà di azione di una persona dedita alla prostituzione, sorvegliandola in questa
sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l' estensione o altre circostanze inerenti all' esercizio della
prostituzione,
chiunque mantiene una persona nella prostituzione,
è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione

³ Art. 199 cpv. 2 StGB
 Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali
 [...]
Contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l' arresto o con la multa

⁴ Art. 199 cpv. 1 StGB
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, sul tempo o le modalità dell' esercizio della
prostituzione
 [...]
È punito con l' arresto o con la multa

Tale attribuzione decentrata di competenze costituisce un' ulteriore ed affascinante conferma della priorità assoluta, in Svizzera, attribuita al supremo ed intangibile valore costituzionale del federalismo elvetico (Art. 3 B.V.⁵). Del resto, necessitavano e necessitano singole Leggi sul meretricio deliberate a cura di ciascun Parlamento cantonale. Questa scelta enunziata nel cpv. 1 dell' Art. 199 StGB si fonda sulla *ratio* delle profonde diversità antropologiche e culturali sussistenti tra le varie Regioni e comunità della Confederazione. Ovverosia, le disinibite costumanze sessuali dell' odierna Zurigo differiscono dal secolare pudore del Canton Ticino. Del pari, la prostituzione omosessuale delle Città svizzere germanofone non pare conciliabile con la mediterranea forma mentale decisamente eterosessuale presente nei Cantoni romando-francofoni.

In Svizzera è proibita, perlomeno a livello di Prassi giudiziaria, la prostituzione per strada. Essa è percepita alla stregua di un atto osceno in luogo pubblico. Pertanto, i luoghi preposti ad ospitare donne di piacere sono, specialmente in Canton Ticino,

- i bar-alberghi
- i night-clubs
- I cc.dd. saloni di massaggio
- le saune collettive
- gli appartamenti privati

I **bar-alberghi**, molto diffusi a decorrere dagli Anni Novanta, costituiscono veri e propri Hotels o Garnis travolti dalla recente crisi del settore alberghiero. I proprietari dei summenzionati stabili, specialmente nelle periferie, hanno preferito convertire i loro immobili ad uso turistico in vere e proprie case d' appuntamento. Entro detti locali, le prostitute si lasciano scegliere in un bar; dopodiché la copolazione viene consumata in apposite camere ai piani superiori. In ogni caso, si tratta di ambienti scarsamente puliti e quasi sempre non in regola sotto il riguardo fiscale

I **Night-Clubs** costituiscono l' unica forma legale di prostituzione in Canton Ticino. Infatti, le cc.dd. << *artiste e ballerine* >> sono in possesso del permesso di Lavoro di categoria << L >>. Nei night-clubs, le donne non sono schiavizzate e guadagnano circa 2.000 Franchi al mese, regolarmente dichiarati alla Divisione cantonale delle Imposte. Le condizioni igieniche sono ottime, né si riscontrano casi di turbamento della quiete pubblica. Anche la Polizia non è stata, sino ad ora, costretta ad interventi repressivi direttamente od indirettamente correlati ai night-clubs.

Ciononostante, la testé descritta forma di meretricio presenta anche profili negativi. P.e. il contratto di << artista e ballerina >> è scritto, ma le prostitute non comprendono la lingua del testo e, pertanto, firmano in maniera automatica nella speranza di trovare sufficiente denaro a beneficio della famiglia nel loro Paese d' origine. Una seconda censura consta nel prezzo scandalosamente elevato del night-club. Infatti, i vini pregiati, i lautissimi pasti e la compagnia finale superano sovente i 600 Franchi. Del resto, i locali notturni in esame sono riservati a benestanti imprenditori o ben remunerati Dirigenti, allorquando, viceversa, i bar-alberghi ospitano uomini in grado di versare alla prostituta un compenso di 100/150 Franchi al massimo

Gli **appartamenti privati ed i consimili saloni di massaggio e saune** consentono al cliente rapporti sessuali cronologicamente più lunghi. Ne consegue più colloquio con la donna, più umanità e financo amicizia. Inoltre, l' uomo beneficia dell' anonimato

⁵ Art. 3 B.V.
Federalismo

I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione

Tuttavia, le ragazze operanti all' interno di private dimore non corrispondono i previsti tributi e sono in possesso del mero permesso turistico.

In Canton Vaud ed in Canton Ticino, sino agli Anni Ottanta, si potevano rinvenire quasi tutte prostitute thailandesi, filippine e cinesi. Siffatta peculiarità è rimasta tale nel solo Canton Vaud, mentre, in Canton Ticino, sono attualmente disponibili donne brasiliane, ungheresi e lettoni

Prostitute brasiliane

Provengono da insospettabili gruppi delinquenziali stabilitisi a Bergamo e, soprattutto, a Brescia. Sono ridotte in schiavitù e pagano 1.000 / 1.500 dollari statunitensi per il volo verso l' UE. Le ragazze brasiliane vengono adescate con la promessa di un lavoro onesto. Le brasiliane acquisiscono una maggiore, ancorché non completa, autonomia soltanto dopo aver rimborsato, con i primi mesi del loro meretricio, il viaggio dal Brasile, nonché una determinata somma stabilita a titolo di riscatto

Prostitute ungheresi

Sono ridotte anch' esse in schiavitù, ma, di solito, non debbono subire violenze ed abusi, giacché il loro protettore è un parente (marito / fidanzato / convivente *more uxorio* / fratello). Le ragazze magyare risultano assai apprezzate e ricercate dai clienti italiani. Esse sono consapevoli della loro condizione e godono di una sufficiente libertà da chi incassa i guadagni giornalieri)

Prostitute lettoni

Sono reclutate a mezzo di annunci su quotidiani slavo-baltici. Come per le ungheresi, il protettore è un parente, il che limita fenomeni di violenza domestica. Le donne provenienti dalla Lettonia lavorano nei night-clubs, possiedono regolare permesso L e sono le più costose sul mercato ticinese delle accompagnatrici

Pare opportuna una speculare analisi afferente all' età ed alla nazionalità del cliente frequentante i postriboli del Canton Ticino. L' U.STA.T. di Bellinzona ha censito che 51 uomini su 100 sono italiani, specialmente nel Luganese e nella Bassa Leventina. Soltanto un modesto 10 / 20 % dei clienti è composto da svizzeri germanofoni. Il rimanente 30 / 40 % si compone di ticinesi. Sotto il profilo dell' età e del ceto sociale, nessuna fascia anagrafica e professionale è esente dalla frequentazione dei summenzionati locali o di appartamenti privati

Dal punto di vista psichiatrico-forense, a parere di LEONINI (1999), il cliente di una prostituta è un maschio adulto affetto da disagi relazionali. Sicché la meretrice svolge un ruolo terapeutico-sociale che non minaccia l' istituzione familiare, perché la peripatetica è nettamente separata dalla donna moglie e madre di famiglia (BOURDIEU 1998). LEONINI (*ibidem*) reputa che l' uomo contemporaneo sia propenso a ricercare un atto carnale senza impegni. La compagnia di una prostituta rappresenta un momento in cui il maschio può, senza remore, essere se stesso e parlare di se stesso. Il cliente, in buona sostanza, trova qualcuno interessato ad ascoltare senza giudicare. Entro tale contesto simpatetico, l' uomo può dominare una donna e sottometterla alla propria volontà. Trattasi, pertanto, di una parentesi in cui l' individuo ritrova con orgoglio il proprio ormai assopito ruolo di dominatore

Risulta sempre arduo enunziare censimenti statistici attendibili ogniqualvolta l' oggetto dell' analisi si colloca, come per il caso della prostituzione, in una zona equivoca di semi-illegalità. Ognimmodo, nel corso degli ultimi 15 / 20 anni, l' U.STA.T. ha registrato 12 retate della Polizia cantonale, sia nel 2000 sia nel 2001. Dieci i sequestri di locali di piacere nel 2002. Nel triennio 2000-2002, sono state fermate ed espulse circa 500 donne. I protettori arrestati furono 33 nel 2000, 14 nel 2001 e soltanto 5 nel 2002. Poche anche le prostitute arrestate, ovverosia circa una

ventina all' anno nel corso del periodo 2000-2002. Si trattava di meretrici ree, oltre che di sesso mercenario in nero, anche di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le case di tolleranza legali, in Canton Ticino, erano 35 nel 2000, 22 nel 2001, 24 nell' Aprile del 2002 e 28 nel Settembre 2002. In totale, compresi gli appartamenti privati, le prostitute in Canto Ticino, nel 2002, erano più di 260. Chi redige reputa quest' ultima cifra dell' U.STA.T. inattendibile, perché il numero reale è di gran lunga maggiore, come algebricamente dimostrato dalle centinaia e centinaia di annunci erotici pubblicati sui quotidiani *La Regione Ticino* ed il *Corriere del Ticino*. L' età media delle ragazze, nella Svizzera italoфона, si aggira sui 28 anni. L' 89% è composto da meretrici femmine. Esiste anche un 9% di accompagnatori maschi, nonché un 2% di transessuali. Il 70% delle donne non è coniugato, il 9% sposato, il 20% divorziato. L' 1% degli accompagnatori maschi è vedovo. Interessante risulta pure che il 46% delle brasiliane e delle slave ha prole. Le prostitute sono scarsamente scolarizzate. L' 81 % recava la consapevolezza del proprio ruolo di peripatetica già prima dell' espatrio. Il 9% delle ragazze di piacere subisce minacce verbali; il 6% violenze fisiche. Quasi tutte le prostitute sperano di poter rimpatriare per mantenere la famiglia d' origine (94%). Soltanto il 59% di esse è seguito da un medico di fiducia. La media di clienti al giorno si aggira sulle 3 unità. I giorni di maggiore impegno professionale, come prevedibile, sono quelli del fine settimana. Il costo medio per un rapporto completo è di circa 130 / 140 Franchi. Il fenomeno prostitutivo, in Canton Ticino, è talmente acuto da superare l' offerta di sesso a pagamento di Torino, Milano e Bologna assommate insieme.

A livello storico e sociologico non è difficile comprendere le motivazioni contingenti cagionanti, dagli Anni Novanta a tutt' oggi, la crescita inarrestabile degli epifenomeni prostituitivi nelle Regioni della Svizzera meridionale. In primo luogo, dopo la disgregazione dell' ex blocco sovietico, le giovani donne dell' Est UE sono rimaste senza reddito sufficiente. In secondo luogo, negli Anni Novanta, in Canton Ticino, vi fu una grave crisi del settore alberghiero, tanto che svariati proprietari di motel trasformarono i loro immobili in bar-alberghi. In terzo luogo, la Legislazione cantonale ticinese in tema di meretricio, anche dopo la novellazione del 2001, è tutt' oggi decisamente antiproibizionista. Infine, i cittadini maschi di nazionalità italiana hanno reso il Ticino un' ambita meta per il turismo sessuale.

In nome di insopprimibili istanze di onestà intellettuale, si deve affrancare il lavoro di prostituta da ogni ingenua interpretazione romanzata. P.e., nemmeno i night-clubs, benché legali, offrono alle ragazze ingaggiate situazioni di vita idilliache. Infatti, i gestori dei circoli notturni sovente sottopagano le cc.dd. *artiste e ballerine*, venendo meno ai doveri contrattuali gius-lavoristici. Inoltre, nonostante il permesso L, le ragazze omettono di versare i contributi previdenziali ed assicurativi (AVS e Krankenkasse). Del resto, sono noti, specialmente nel Luganese, le risse provocate dalla violenta rivalità tra night-clubs (legali) e bar-alberghi (semi-illegali) (FÖLLMI 1997)

Anche i saloni di massaggio, le saune e gli appartamenti privati sono oggetto (MORALES 1993) di censure criminologiche ed etiche. Infatti, le summenzionate dimore offrono senz' altro al cliente un rapporto sessuale più *gemütlich* e meno sbrigativo; tuttavia, le mura domestiche non garantiscono affatto la dignità ed il rispetto umano per la meretrice. D' altronde, le donne operanti entro tali luoghi lavorano senza regolare permesso di soggiorno. Pertanto, esse sono ricattabili e, per ciò stesso, acconsentono a rapporti parafiliaci (copulazione anale, sado-maso, coprofilia, urofilia). Inoltre, si consideri pure che, dopo la disgregazione degli Stati socialisti, le violente mafie dell' Est hanno reso maggiormente gretto e spregiudicato il sottobosco criminale attiguo alla prostituzione.

Soltanto la prostituzione saltuaria (HERZ 1987; MORALES 1993) è avulsa da condotte malavitose e dal rischio di contrarre infezioni veneree. Trattasi, infatti, di donne svizzere, molte delle quali cocainomani. Esse si prostituiscono saltuariamente per elevare il loro tenore di vita o per pagarsi sostanze d' abuso. Si tratta, inoltre, di ragazze protette dall' anonimato, in tanto in

quanto non pubblicano annunci su giornali. Come prevedibile, la prostituzione saltuaria sfugge a qualsivoglia computo statistico. Né, tantomeno, sono possibili controlli di Polizia o monitoraggi sanitari.

Senza dubbio alcuno, prostituzione e pornografia costituiscono una fonte di redditi facili ed appetibili. Sotto il profilo tributario, le summenzionate attività producono un fatturato lordo di 4,2 Miliardi di Franchi all' anno. 300.000.000 di Franchi sono lucrati, in Svizzera, a mezzo gestione dei cc.dd. telefoni erotici. 700.000.000 di Franchi provengono dalla pornografia su carta e video. Il tutto per un imponente totale di 5 Miliardi di Franchi all' anno (il doppio della spesa militare di tutte le Polizie cantonali dell' intera Confederazione)

2. Mozioni parlamentari per la novellazione della L.prost. del 2001

2.1 Mozione On. Arigoni et al. 11/10/2004

Preso atto del precedente esempio di Zurigo ed Amsterdam, nel 2004 un gruppo di Parlamentari del Gran Consiglio del Ticino propose di creare anche a Lugano e/o nel resto della Svizzera italiana i cc.dd. << *quartieri a luci rosse* >>. In questi “ ghetti del sesso “ si sarebbero potuti erigere night-clubs e bar-alberghi senza più turbamento alcuno per la quiete pubblica.

Il Consiglio di Stato respinse la succitata Mozione

Anzitutto, in punto di legittimità, il Consiglio di Stato non ha il potere costituzionale di interferire nella predisposizione dei Piani Regolatori comunali. Ovverosia, nel Diritto cantonale ticinese, ogni Casa Municipale risulta autonoma in merito alla predisposizione o meno di eventuali quartieri erotici

Inoltre, dal punto di vista del Diritto Amministrativo sostanziale, l' On. Arigoni dimenticava che i Comuni già possiedono tutti gli strumenti giuridici per deliberare la costituzione di zone apposite per passeggiatrici. Il Consiglio di Stato, nel nome di motivazioni giuspubblicistiche, non può e non deve interferire.

D' altronde, anche sotto il riguardo criminologico, i quartieri a luci rosse non risolverebbero alcun problema. La prostituzione è connessa a fenomeni criminosi talmente gravi e complicati che un semplice Piano Regolatore sarebbe pressoché inutile. P.e. basti pensare all' intreccio fra la tratta delle donne slave ed il traffico di armi e di droga dall' ex blocco sovietico.

La Mozione dell' On. Arigoni contrasta pure con la volontà popolare. Infatti, gli elettori ticinesi risultano drasticamente contrari alla creazione di squallide zone periferiche ad uso porno-prostitutivo.

Infine, a ragion veduta, il Consiglio di Stato ha fatto notare che, sotto il profilo urbanistico ed architettonico, Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno non possiedono quartieri isolati e idonei a recepire le meretrici. La situazione, in Canton Ticino, è ben lontana da quella dei palazzi dell' EUR di Roma o, del pari, da quella dei quartieri industriali di Zurigo ove, durante le ore notturne, non vi sono residenti, bensì soltanto uffici occupati esclusivamente nelle ore lavorative. La Svizzera italiofona è composta da una serie ininterrotta di quartieri residenziali

2.2 Mozione On. Savoia et al. 17/09/2007

L' On. Savoia, nel 2007, si fece portavoce dei malumori partitici e popolari cagionati dall' eccessivo antiproibizionismo costituente la *ratio* fondamentale della nuova Legge cantonale del 2001 attinente alla prostituzione.

Il testé citato Consigliere, nonché gli altri cofirmatari della Mozione evidenziarono, in special modo, taluni gravi problemi ancora irrisolti nonostante la Riforma. Si ponga p.e. mente all' evasione fiscale agita dalle prostitute, alle violenze connesse al meretricio, alla clandestinità della maggioranza delle donne di piacere, sovente munite del solo permesso turistico trimestrale.

La summenzionata Mozione, per il vero, non era in torto allorquando rilevava che la tassazione sul sesso mercificato è troppo elevata. In buona sostanza, la principale proposta che emergeva era quella di diminuire la pressione fiscale, al fine di indurre le prostitute a regolarizzarsi, anziché lavorare in nero ed in condizioni igieniche precarie.

La seconda proposta di novellazione integrativa recata innanzi dall' On. Savoia et al. consisteva nell' istituire un permesso di lavoro facilmente ottenibile dalla peripatetica e privo di orpelli burocratici. Tale via della legalizzazione assoluta e totale avrebbe dovuto e potuto eliminare la piaga della riduzione in schiavitù per fini prostituivi. Inoltre, la completa legalità del meretricio avrebbe reso più spontaneo, da parte delle ragazze, rivolgersi a Personale medico e svolgere il lavoro in ambienti maggiormente salubri.

Il Consiglio di Stato respinse la Mozione summenzionata. Del resto, il fenomeno della prostituzione illegale non pare risolvibile a mezzo di agevolazioni fiscali e permessi di lavoro automaticamente conferibili. L' On. Savoia confondeva i cc.dd. bordelli con aziende legalmente gestibili. Viceversa, il meretricio non reca né mai recherà un sincero interesse a legalizzarsi. Infatti, l' erotismo mercificato costituisce soltanto uno degli epifenomeni sociali collegati alle miriadi di illeciti da sempre uniti a tale ambiente criminogeno (p.e. traffico di stupefacenti e di armi, riciclaggio, ricettazione, rapine, pedopornografia). La vera priorità, invece, è quella di affrancare la prostituzione dall' egemonia della criminalità organizzata. Pertanto, l' eventuale facilitazione o meno nell' ottenere un permesso di lavoro non dissiperebbe il ginepraio delinquenziale attiguo al meretricio.

Inoltre, è assai arduo regolamentare in modo equo e ponderato la tassazione fiscale sulle peripatetiche. Fino al 2006, la Divisione cantonale dei Tributi collocava la prostituta entro la fascia di reddito presunto di 70.000 Franchi al netto / 1 anno solare. Ora, siffatta stima presupponeva erroneamente che le donne in questione si vendessero 12 mesi su 12, allorquando, viceversa, si dovrebbero detrarre i giorni del ciclo mestruale e le frequenti trasferte nella vicina Italia o in altri Cantoni della Confederazione. Più ragionevolmente, nel 2007, il lucro presunto è stato fatto scendere a 50.000 Franchi netti all' anno, escluso l' affitto della camera, l' A.V.S. e la Krankenkasse

3. Profili *de jure condito*

L' Art. 8 L.prost.⁶ rivela, a livello di *ratio*, una delle principali differenze tra l' Ordinamento giuridico italiano e quello elvetico. Come ampiamente dimostrato, in tema di prostituzione, dalla Riforma del 2008, l' attività del Legislatore, in Italia, è inficiata dalla demagogica pretesa di prevenire e reprimere qualsivoglia devianza sociale a mezzo di Norme incriminatrici di natura penale. Viceversa, la Normazione elvetica, sia a livello federale sia a livello cantonale, risulta ponderatamente consapevole degli altrettanto efficaci strumenti rimediali offerti dal Diritto Amministrativo tanto sostanziale quanto processuale. Nel Diritto italiano, come dimostrato dalla fattispecie della prostituzione, al comma 3 dell' Art. 27 Cost.⁷ è affidato il compito

⁶ Art. 8 L.prost.
Penalità
Le contravvenzioni alla presente Legge sono punite con la multa, giusta l' Art. 199 StGB

⁷ Art. 27 comma 3 Cost.

onnipotente ed onnipresente di rieducare il/la deviante anche allorquando una mera sanzione amministrativa potrebbe, senza l' ausilio della Giuspenalistica, sortire senz' altro i ricercati effetti della specialpreventività nonché della generalpreventività. Del resto, l' adescamento di meretrici presuppone, nel cliente maschio, una distorta educazione alla sessualità. Ovverosia, è risibile l' egemonica pretesa, in Italia, di porre rimedio a dispercezioni psico-affettive con l' ausilio della rieducazione penalistica del responsabile. La Legge cantonale ticinese sulla prostituzione del 25/06/2001 non contiene gli intenti redentivi e solenni presenti nell' omologa Legislazione penale italiana. L' unico freno inibitorio giuridicamente statuito consiste nell' imporre alla prostituta ed al cliente di non turbare la quiete pubblica e di non svolgere il libertinaggio in maniera molesta per la collettività (Art 6 L.prost.⁸). Il Gran Consiglio ticinese, lungi dal ricercare consensi pre-elettorali, non ha inteso giustificare o implementare il meretricio. Più semplicemente, il sesso a pagamento, in Svizzera, viene percepito alla stregua di una insopprimibile devianza culturale contenibile ancorché non eliminabile. D'altronde, certune forme sacrali di prostituzione (v. p.e. la civiltà semitica e quella indiana) dimostrano e confermano la natura meta temporale e meta geografica insita nello sfruttamento mercenario consenziente del corpo femminile adulto. La L.prost. del Canton Ticino (25/06/2001) e quella del Canton Ginevra (06/07/1994) qualificano la prostituzione come una qualunque altra libera attività economica privata non penalmente sanzionabile. Non si tratta di apologia, né di indifferentismo normativo. Trattasi, viceversa, di riconoscere con franchezza che l' educazione sessuale e l' eliminazione dell' adescamento non sono raggiungibili ex Art 37 comma 1 StGB⁹; sussistono (*rectius*: debbono sussistere) altre agenzie educative (famiglia, scuola, Chiesa) cui compete di ripristinare i valori meta normativi della dignità della donna e della ripugnanza della barbarica prepotenza fallocratica insita nell' erotismo a pagamento.

Quanto testé asserito a titolo prodromico rinvie conferma nell' incipit della L.prost. del 2001 (Art. 1 comma 1 L.prost.¹⁰). Ovverosia, la Normazione cantonale ticinese si conforma, a livello di *ratio*, ad un radicale sfavore legislativo nei confronti della prostituzione, la quale è fonte presunta di << *sfruttamento* >> della donna e di altrettanto gravi << *conseguenze criminose* >>. In special modo, la nuova L.prost. ticinese sanziona fenomeni di attentato alla pubblica quiete (Art. 3 comma 1 L.prost.¹¹). Entro tale ottica, il Canton Ticino (e, del pari, il

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

⁸

Art. 6 L.prost.

Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione

Nell' ambito dell' esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l' ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica

⁹

Art. 37 comma 1 StGB

Esecuzione delle pene di reclusione e detenzione

Le pene di reclusione e di detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un' azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera. L' esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa. Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo meta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione

¹⁰

Art. 1 comma 1 L.prost.

La Legge intende arginare il fenomeno della prostituzione e prevenire lo sfruttamento e le conseguenze criminose

¹¹

Art. 3 comma 1 L.prost.

Luoghi vietati all' esercizio della prostituzione

La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l' ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica

Canton Ginevra nel 1994) effettuano un rinvio implicito alla Norma federale ex Art. 199 StGB¹² (*Esercizio illecito della prostituzione*) La tutela dell' ordine pubblico è, inoltre, rafforzata dalla delega normativa ai singoli Municipi (Art. 3 comma 2 L.prost.¹³). Siffatto trinomio Federazione-Cantoni-Comuni permette di monitorare il meretricio adattando la Regolamentazione sulla base delle singole e specifiche esigenze locali; il che conferma e rinnova la sacralità costituzionale del genuino e plurisecolare federalismo elvetico (Art. 3 B.V.¹⁴; Art. 46 B.V.¹⁵; Art. 50 B.V.¹⁶)

Sotto il profilo definitorio, in Italia la qualificazione dell' atto sessuale a pagamento è stata deferita, dal 1958 sino a tutt' oggi, allo *stare decisis* giurisprudenziale. All' opposto, la L.prost. offre ben due definizioni autentiche della prostituzione (Art. 1 comma 2 L.prost.¹⁷ ed Art. 2 L.prost.¹⁸). Oltretutto, è interessante e lodevole l' ampiezza esegetica di tali espressioni legislative. Infatti, il lemma << attività >> (Art. 1 comma 2 cpv. 1 L.prost.) indica che il meretricio dev' essere composto da atti muniti di una ben precisa finalità lucrativa. Pertanto, anche a parere del T.P.F. di Berna, un rapporto sessuale gratuito non costituisce un' azione di matrice prostituiva.

Assai completi risultano pure, nel cpv. 1 comma 1 L.prost., i sostantivi <<adescamento >> e << atto di libertinaggio >>. Per adescamento, il Legislatore intende l' invito del maschio ad un rapporto sessuale coitale tradizionale con una donna in età fertile. Segue l'

¹² Art. 199 StGB
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell' esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l' arresto o con la multa

¹³ Art. 3 comma 2 L.prost.
I Municipi stabiliscono mediante ordinanza i luoghi di cui al precedente capoverso

¹⁴ Art. 3 B.V.
Federalismo
I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione

¹⁵ Art. 46 B.V.
Attuazione ed esecuzione del diritto federale
*I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla Legge
La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d' azione possibile e tiene conto delle loro particolarità
La Confederazione tiene conto dell' onere finanziario derivante dall' attuazione del Diritto federale.
Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede ad una adeguata perequazione finanziaria*

¹⁶ Art. 50 B.V.
*L' autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal Diritto cantonale
Nell' ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni
La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna*

¹⁷ Art. 1 comma 2 L.prost.
E' considerata prostituzione ai sensi della presente Legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la Legge sugli Esercizi pubblici

¹⁸ Art. 2 L.prost.
Campo di applicazione
*La presente Legge si applica all' esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità
Esercita la prostituzione ogni persona dell' uno o dell' altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d' altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguirne un vantaggio patrimoniale o materiale*

espressione, tutt' altro che pleonastica, << *atto di libertinaggio* >>, ai sensi della quale la meretrice svolge la propria professione anche allorquando la congiunzione carnale privilegia parti del corpo diverse dalla cavità vaginale (fellazione, copulazione anale, congiunzione parafiliaca). In terzo luogo, il comma 1 Art. 2 L.prost.¹⁹, con i lemmi << *indipendentemente dalle sue modalità* >> sussume entro il campo precettivo della L.prost. del 25/06/2001 anche la prostituzione omosessuale e transessuale. La succitata triplice distinzione consente all' interprete di poter ben differenziare un rapporto mercenario dalla fattispecie dell' *esibizionismo* (Art. 194 StGB²⁰) e dalle *contravvenzioni moleste contro l' integrità sessuale* (Art. 198 StGB²¹)

Ai sensi della L.prost., benché essa risulti disinvoltamente violata da ben sette anni,almeno in linea teorica la peripatetica, all' inizio e durante la propria attività, deve (*rectius*: dovrebbe) annunciarsi alla Polizia cantonale e, per conseguenza, alla Divisione delle Contribuzioni nonché all' Ordine dei Medici del Canton Ticino (Art. 4 comma 2 L.prost.²²; Art. 5 L.prost.²³). Nei Lavori Preparatori (Botschaft 5044 del 10/10/2000) si specifica che la/il prostituta/o è tenuta ad indicare, oltre alle consuete ed ovvie generalità anagrafiche, anche:

1. la propria fedina penale svizzera e gli eventuali carichi pendenti avanti ad un' A.G. della Confederazione (di rango cantonale o federale)
2. eventuali pregressi Decreti di espulsione dal territorio elvetico
3. un certificato medico dichiarante od escludente uno stato di tossicodipendenza
4. un attestato sanitario valido di assenza di infezioni sessualmente trasmissibili

Come intuibile, l' Art. 4 comma 2 e l' Art. 5 della nuova L.prost. del 25/06/2001 sono rimasti privi di efficacia. Del resto, la meretrice viene introdotta in Svizzera e gestita da violente associazioni criminali che non hanno alcun interesse ad essere segnalate, seppur indirettamente, alla P.G. . In secondo luogo, le donne di piacere sono titolari del solo permesso turistico trimestrale. Del pari, nell' ambito dei night-clubs, il permesso L non conferisce la facoltà automatica di prostituirsi. Inoltre, i documenti richiesti alla passeggiatrice risultano incompatibili con la triste zona d' illegale penombra entro cui vivono e lavorano le meretrici. In quarto luogo, specialmente con attinenza ai bar-alberghi, la salubrità dei locali, la negatività al test AIDS e l' assenza di tossicomania

¹⁹ Art. 2 comma
1 L.prost.

La presente

*Legge si applica all' esercizio della prostituzione, **indipendentemente dalle sue modalità***

²⁰ Art. 194 StGB
Esibizionismo
Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa

Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento

²¹ Art. 198 StGB
Contravvenzioni contro l' integrità sessuale e molestie sessuali
Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto, o, impudentermente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte con l' arresto o con la multa

²² Art. 4 comma 2 L.prost.
Ogni persona che esercita la prostituzione ottiene il diritto, al momento dell' annuncio alla Polizia, di beneficiare di una consulenza medica gratuita a scopo preventivo. Il Medico cantonale ne regola i dettagli

²³ Art. 5 L.prost.
Annuncio
Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l' intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale
La Polizia cantonale custodisce gli incarti che sono necessari per l' esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle Contribuzioni ed il Medico cantonale

rappresentano una beata illusione buonista non conciliabile con il lavoro di chi si concede per denaro a migliaia di uomini sconosciuti anno dopo anno.

In Canton Ticino e, più latamente, nell'intera Confederazione, il cliente di una peripatetica, fatto salvo quanto disposto dall' Art. 199 StGB, non è punibile, in tanto in quanto erogare rapporti sessuali costituisce un'attività commerciale lucrativa costituzionalmente tutelabile (Art. 27 B.V.²⁴), sebbene non incoraggiata *de jure condito*

Tuttavia, la nuova Legge cantonale del 2001 sugli Esercizi pubblici (Les. Pubb.) ha istituito forme e tipologie di responsabilità tributaria e/o penale a carico del locatore privato che affitta alberghi, bar, camere od appartamenti a prostitute non adempienti agli obblighi di cui alla L.prost. del 25/06/2001

L' Art 5 lett. n) Les.Pubb.²⁵ sanziona contratti scritti o pattuizioni verbali inerenti locazioni dolosamente concesse a meretrici operanti in nero durante i tre mesi di validità del permesso turistico in Canton Ticino. Anche l' Art. 40 b) Les.Pubb.²⁶ conferisce ai Municipi potestà interdittive se nell' immobile affittato o nel locale si consumano turbamenti in danno della quiete pubblica (in tal senso v. pure Art. 6 L.prost.²⁷). In linea con la *ratio* degli Artt. 4 comma 2 e 5 L.prost., l' Art. 53 comma 3 Les.Pubb.²⁸ impone al locatore di comunicare alla Polizia cantonale le generalità ed il motivo del soggiorno del conduttore. Criticabile, in vece, è il previsto ritiro della patente di gestore di un locale pubblico in caso di violazione della L.prost. da parte dei propri ospiti (Art. 69 a Les.Pubb.²⁹). Tale Norma, a parere di chi redige, introduce, in una materia penalmente rilevante, un principio di responsabilità oggettiva anziché personale (v., in Italia, l' illuminante ed incontrovertibile Art. 27 comma 1 Cost.³⁰). Infine, l' Art. 69 b) Les.Pubb.³¹ ha trovato sovente applicazione qualora il locatore non comunichi alla Polizia cantonale che la prostituta affittuaria era

24

Art. 27 B.V.

Libertà economica

*La libertà economica è garantita**Essa include, in particolare, la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata ed il suo libero esercizio*

25

Art. 5 lett. n) Les.Pubb.

n) camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è inferiore ai tre mesi

26

Art. 40 b) Les.Pubb.

I Municipi possono limitare gli orari di apertura degli Esercizi pubblici per motivi di ordine pubblico

27

Art. 6 L.prost.

Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione

Nell' ambito dell' esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l' ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica

28

Art. 53 comma 3 Les.Pubb.

Il gerente di un Esercizio pubblico con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla Polizia

29

Art. 69 a Les.Pubb.

I provvedimenti di cui agli Articoli 68 e 69 hanno effetto anche sulla patente

30

Art. 27 comma 1 Cost.

La responsabilità penale è personale

31

Art. 69 b) Les.Pubb.

Il certificato di capacità è revocato se è stato conseguito traendo in inganno l' Autorità o se le è stato sottaciuto un motivo di esclusione

già stata colpita da una condanna penale od amministrativa emessa dalla competente Autorità Pubblica elvetica

4. Analisi comparata delle Norme anti-prostituzione in Ticino ed in Italia

Il presente paragrafo non mira ad alcun intento apologetico nei confronti delle due Legislazioni esaminate e comparate. Chi redige reca l' intenzione di svolgere un' analisi tecnica, obliando, perlomeno nella presente sede, le polemiche pre-elettorali inficianti sia la Normazione ticinese del 2001 sia quella italiana del 2008. Ognimmodo rimane senz' altro indubitabile che la gestione della sessualità mercificata rappresenta un problema culturale e pedagogico prima ancora che giuridico. L' effetto generalpreventivo, in buona sostanza, non dipende dal maggiore o minore apparato sanzionatorio adottato nei confronti del cliente. Pertanto, il Diritto non sostituisce il fondamentale compito delle Agenzie socio-educative, cui compete il decisivo ruolo di educare il maschio in età fertile al rispetto morale verso il corpo femminile

A differenza degli Artt. 1 comma 2³² e 2³³ L.prost., il novellato comma 2 Art. 1 della L. 75/1958³⁴ non reca una definizione autentica del lemma << *prostituzione* >>. Da tale lacuna si evince che il Legislatore italiano del 2008 delega alla Giurisprudenza l' esegesi dei rapporti sessuali non sussumibili entro il tradizionale paradigma dell' introduzione del membro in una << *parte cavernosa del corpo della donna* >>. Viceversa, la L.prost. ticinese del 2001 interpreta come atto prostituivo anche i contatti corporei di natura omosessuale e parafiliaca. Le precisazioni testé effettuate non sono deputate alla soddisfazione di morbose nonché pleonastiche curiosità, bensì una qualificazione legislativa del meretricio risulta fondamentale al fine di reprimere giudizialmente ogni atto libidinoso lesivo dell' integrità genitale altrui. Viceversa, (v. p.e. l' urofilia e la coprofilia), sussiste il rischio di depenalizzare forme di copulazione eterodosse ancorché penalmente passibili di condanna.

Il nuovo comma 2 della c.d. Legge Merlin offre un tipico esempio di arresto non conforme alla clausola rieducativa ex comma 3 Art. 27 Cost.³⁵. Infatti, << *l' arresto da cinque*

³² Art. 1 comma 2 L.prost.

E' considerata prostituzione ai sensi della presente Legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei parcheggi pubblici e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, come pure in qualsiasi spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la Legge sugli esercizi pubblici

³³ Art. 2 L.prost.

Campo di applicazione
La presente Legge si applica all' esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle sue modalità. Esercita la prostituzione ogni persona dell' uno o dell' altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d' altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio patrimoniale o materiale

³⁴ Art. 1 comma 2 L. 75/1958

[All' articolo 1 della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi]
Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l' arresto da cinque a quindici giorni e con l' ammenda da duecento a tremila euro

³⁵ Art. 27 comma 3 Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

a *quindici giorni* >> reca uno spazio temporale eccessivamente breve rispetto alla finalità pedagogica costituzionalmente intrinseca ad ogni evento privativo della libertà personale. Pertanto, l' interprete si trova di fronte ad un arresto strutturalmente ibrido tra il Diritto Penale sostanziale ed il Diritto Amministrativo. All' opposto, l' Art. 8 L.prost.³⁶, a livello cantonale, e l' Art. 199 StGB³⁷, a livello federale, prediligono la comminazione di una mera sanzione pecuniaria, salvo che l' atto di meretricio si sostanzi in un reato maggiormente grave, come p.e. un rapporto a pagamento con una prostituta minore degli anni sedici (Art. 187 StGB³⁸). Quanto testé descritto conferma l' egemonia populistica del Diritto Penale anche nell' àmbito della nuova Legge italiana sulla prostituzione del 2008. *De jure condito*, l' Ordinamento italiano, a differenza di quello ticinese, non sfrutta appieno la potenzialità deterrente della multa e dell' ammenda.

Con ossessiva ostinazione, l' Art. 1 del nuovo "pacchetto" di Legge antiprostituzione italiano del 2008 si sofferma su ipotesi sanzionatorie limitate alla sola <<*prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico*>>. Purtroppo, anche l' Art. 3 della L.prost.³⁹ ticinese del 2001 si concentra sulla repressione categorica dei <<*molesti fenomeni concomitanti*>> (Art. 6 L.prost.⁴⁰). Siffatta ipertrofica tutela della pubblica quiete, tanto in Canton Ticino quanto in Italia, estromette da qualsivoglia forma di tutela le meretrici operanti negli appartamenti, nelle saune e nei cc.dd. saloni di massaggio. In special modo, manca una tutela di matrice sanitaria; il tutto entro un contesto di conclamata violazione del diritto democratico-sociale alla salute (Art. 32 Cost.⁴¹; Art. 118 B.V.⁴²). La predetta lacuna non risulta integrata dalla L.

³⁶ Art. 8 L.prost.
Penalità
Le contravvenzioni alla presente Legge sono punite con la multa, giusta l' Art. 199 StGB

³⁷ Art. 199 StGB
Esercizio illecito della prostituzione
Chiunque infrange le prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo o le modalità dell' esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l' arresto o con la multa

³⁸ Art. 187 StGB
Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli
Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore degli anni sedici induce una tale persona ad un atto sessuale coinvolge una tale persona in un atto sessuale è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione L' atto non è punibile se la differenza d' età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni Se il colpevole, al momento dell' atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari, o se la vittima ha contratto matrimonio con lui, l' Autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione La pena è della detenzione se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l' errore L' azione penale si prescrive in dieci anni

³⁹ Art. 3 L.prost.
Luoghi vietati all' esercizio della prostituzione
La prostituzione è vietata nei luoghi dove può turbare l' ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. I Municipi stabiliscono mediante ordinanza i luoghi di cui al precedente capoverso

⁴⁰ Art. 6 L.prost.
Molesti fenomeni concomitanti alla prostituzione
Nell' àmbito dell' esercizio della prostituzione, sono vietate tutte le azioni compiute da persone ad essa dedite e da loro clienti che turbano l' ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica

⁴¹ Art. 32 Cost.

75/1958, né dal testo contenuto nella L. 269/1998. Del pari, anche il comma 1 dell' Art. 4 L.prost.⁴³ rinviene concretizzazione i rari casi. Sicché l' igiene sanitaria delle prostitute negli appartamenti privati è affidata alle volenterose operazioni di retata periodicamente effettuate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza

Il comma 2 dell' Art. 1 della Legge Carfagna⁴⁴ è stato al centro di un acceso dibattito criminologico nonché parlamentare. A prescindere da sterili polemiche, consta che la punibilità, in Italia, nei confronti del cliente trae origine dalla non tutelabilità economica del meretricio (emblematico, a tal proposito, il comma 1 Art. 14 L. 75/1958⁴⁵). Ovverosia, a decorrere dal 1958, il dispositivo italiano ex Art. 41 Cost.⁴⁶ non estende più la propria precettività in tutela della prostituzione. Viceversa, l' Ordinamento cantonale e federale elvetico protegge la peripatetica in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi dell' Art. 27 B.V.⁴⁷ . Da quanto or ora illustrato, consegue che il cliente, in Italia, è oggi perseguibile nella misura in cui la sessualità a pagamento costituisce un atto vietato di << *disposizione del proprio corpo* >> (Art. 5 C.C.⁴⁸). Con l' impiego di altri

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*

- ⁴² Art. 118 B.V.
Protezione della salute
*Nell' ambito delle sue competenze, la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute
Emana prescrizioni su:*
- a. *l' impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche ed oggetti che possono mettere in pericolo la salute*
 - b. *la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell' uomo e degli animali*
 - c. *la protezione dalle radiazioni ionizzanti*

⁴³ Art. 4 comma 1 L.prost.
Difesa della salute pubblica
Lo Stato promuove e sostiene l' informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze legate al fenomeno della prostituzione, e in particolare promuove campagne di prevenzione sanitaria allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica

⁴⁴ Art. 1 comma 2 nuova L.prost. italiana del 2008
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione, o le contratta

⁴⁵ Art. 14 comma 1 L. 75/1958
Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita

⁴⁶ Art. 41 Cost.
*L' iniziativa economica privata è libera
Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana
La Legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l' attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*

⁴⁷ Art. 27 B.V.
Libertà economica
*La libertà economica è garantita
Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un' attività economica privata e il suo libero esercizio*

⁴⁸ Art. 5 C.C.
Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell' integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla Legge, all' ordine pubblico o al buon costuma

lemmi, si può asserire che, nel contesto italiano, prevale la severa nozione codicistica di <<*buon costume*>>. All' opposto, l' Ordinamento d' Oltralpe ipostatizza il valore macroeconomico del <<*mercato libero*>>. In realtà, anche nei Cantoni svizzeri, non mancano voci partitiche ed extra-partitiche favorevoli al nuovo modello italiano del 2008. Del resto, la punibilità del cliente consentirebbe, in Canton Ticino, di stroncare sodalizi criminosi internazionali praticanti la riduzione in schiavitù per fini prostituivi. In ultima analisi, d' altronde, il Ticino non ha saputo bilanciare libertà economica, da un lato, e dignità della donna dall' altro lato.

Sempre con afferenza al succitato comma 2 Art. 1 della nuova Legge italiana del 2008 sul meretricio, detto dispositivo prevede la punibilità anche del cliente che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, inizia a contrattare la prestazione erotica vietata. Tale rinvio implicito all' Art. 56 C.P.⁴⁹ costituisce una splendida e lodevole finezza giuridica. Nella L.prost. ticinese mancano precisazioni o riferimenti alle tematiche del delitto tentato e del dolo eventuale. Ciononostante, rimane applicabile il Diritto comune ex Artt. 21⁵⁰ e 22⁵¹ StGB, specialmente nei Cantoni ove è proibito l' adescamento di passeggerie a mezzo automobile.

⁴⁹

Art. 56 C.P.

Delitto tentato

Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l' azione non si compie o l' evento non si verifica

Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l' ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto diminuita da un terzo a due terzi

Se il colpevole volontariamente desiste dall' azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l' evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo alla metà

⁵⁰

Art. 21 StGB

Tentativo. Reato tentato. Desistenza

Chiunque, avendo cominciato l' esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie tutti gli atti necessari alla consumazione di esso, può essere punito con pena attenuata

Il giudice può esentare da ogni pena, per il tentativo, l' agente che desista spontaneamente dal consumare un reato iniziato

⁵¹

Art. 22 StGB

Reato mancato. Pentimento attivo

Chiunque compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione di un crimine o di un delitto, può essere punito con pena attenuata (Art. 65)

Il giudice può attenuare la pena, secondo il suo libero apprezzamento (Art. 66), se l' agente ha spontaneamente impedito l' evento o contribuito ad impedirlo

La novellazione totale, in Italia, dell' Art. 600 bis C.P.⁵² qualifica come proibita la copulazione tra l' utente ed una prostituta << di età inferiore agli anni diciotto >>. Più realisticamente, in Svizzera, il Legislatore di Berna, nell' Articolo 187 StGB (*ut supra*), manifesta *sfavor* normativo avverso al rapporto, mercenario o meno, con un individuo minore degli anni sedici. Ora, sotto il riguardo della Psichiatria Forense, risalta senza dubbio che il limite d' età dei diciotto anni ignora o finge di ignorare l' odierna precocità del consenso sessuale giovanile. Pur se riprovevole dal punto di vista etico nonché razionale, già verso i 14/15 anni di età circa, gli adolescenti femmine possiedono forme strutturate di controllo autonomo della propria *libido*. Anzi, a prescindere da pur sacri ed intangibili giudizi di valore, la prostituta minore tra i 14 ed i 18 anni potrebbe ella stessa istigare a delinquere il cliente, al quale, pertanto, sarà opportuno riconoscere le attenuanti di cui ai numeri 5 e 6 Art. 62 C.P.⁵³ e di cui all' Art. 62 bis C.P.⁵⁴. La

52

Art. 600bis C.P.

Prostituzione minorile e rimpatrio assistito

*E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000**chiunque:*

- a. *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto*
- b. *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessa,, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se l' autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore degli anni diciotto, la pena è ridotta da un terzo a due terzi

I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle Autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle Convenzioni internazionali, dalla Legge e dai provvedimenti dell' Autorità giudiziaria con modalità tali da assicurare il rispetto e l' integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell' Articolo 33 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell' immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 Luglio 1998 n. 400, sulla proposta del Presidente del Consigli dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell' interno e della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l' adozione del provvedimento di rimpatrio del minore che abbia esercitato la prostituzione

53

Art. 62 numeri 5 e 6 C.P.

[attenuano il reato, ... le circostanze seguenti:]

[...]

5. l' essere concorso a determinare l' evento, insieme con l' azione o l' omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa

6. l' avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l' essersi, prima del giudizio e fuori dal caso previsto dall' ultimo capoverso dell' Articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato

54

Art. 62 bis C.P.

Circostanze attenuanti generiche

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste dall' Articolo 62, può prendere in considerazione circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell' applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto Articolo 62.

Ai fini dell' applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all' Articolo 133 primo comma numero 3 e secondo comma, nei casi previsti dal' Articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall' Articolo 407 comma 2 lettera a) del Codice di Procedura Penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni

In ogni caso, l' assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma

tematica della prostituzione minorile pone quesiti altamente ardui. Senz' altro, l' età infantile è e deve rimanere tassativamente esclusa da ogni tipologia di atto sessuale, diretto od indiretto, passivo od attivo. Tuttavia (si pensi all' Art. 25 StGB⁵⁵) sussistono, nell' Occidente contemporaneo, strumenti di comunicazione e modalità educative che hanno anticipato, perlomeno nei soggetti femmine, la formazione di una coscienza sessuale prodromica al deliberato consenso. E' dovere del criminologo e del giurista delegittimare qualunque atto parafiliaco di matrice pedofiliaca. Ciò doverosamente premesso, il nuovo Art. 600 bis C.P., sulla scia degli Art. dal 600 al 604 C.P., risulta eccessivamente rigido nel presumere una incapacità volitiva totale in capo alla meretrice in età adolescenziale avanzata. Parimenti, il novellato comma 3 Art. 600 bis cpv. 2 C.P.⁵⁶ costituisce una Norma populistica, la quale pretende di imporre al Magistrato giudicante un apprezzamento algebrico delle circostanze attenuanti e/o aggravanti. Si tratta di automatismi non conciliabili con il carattere specifico ed individuale del *consilium doli* nella prostituta dai 16 ai 18 anni.

L' ultimo comma dell' Art. 600 bis C.P. (rimpatrio del/della prostituto/a minorenni) non rinviene Norme equipollenti nella L.prost. ticinese, pur se, in Canton Ticino, non mancano simili forme di affidamento a Comunità ed Istituti rieducativi presenti nel territorio della Svizzera italoфона.. Ciononostante, l' affidamento << *alla famiglia d' origine* >> ed il rispetto << *per l' integrità delle condizioni psicologiche del minore* >> si sostanziano in declamazioni retoriche prive di concreto fondamento. In primo luogo, il ritorno al nucleo familiare originario significa, specialmente con attinenza ai Paesi dell' ex blocco sovietico, ripristinare i contatti con genitori e altri parenti conniventi e senza scrupoli. In secondo luogo, non è di certo il << *luogo di provenienza* >> a formare, nell' ex prostituta minorenni, una solida autostima ed una verace cultura ispirata al ritrovamento della propria dignità corporale.

Infine, la novellazione parziale . 416 C.P.⁵⁷ (ultimo comma) costituisce una nuova Norma perfettamente cosciente della rilevanza assunta dalle mafie slavo-balcaniche nella gestione dei traffici prostituivi. Resta soltanto da formare, anche in Canton Ticino, una robusta coscienza popolare che non reputi meramente astratto il pericolo antinormativo recato dalla criminalità organizzata

5. Aspetti criminologici e meta-geografici della prostituzione

Risulta difficile fornire una definizione della prostituzione unanimemente condivisa dagli Autori. In ogni caso, nella Criminologia contemporanea, prevalgono qualificazioni

⁵⁵ Art. 25 StGB
Complicità

Può essere attenuata la pena (Art. 65) di chi ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto

⁵⁶ Art. 600 comma 3 cpv. 2 C.P.

Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli Articoli 98 e 114 del Codice Penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall' applicazione della stessa

⁵⁷ Art. 416 C.P. ultimo comma

Se l' associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall' Articolo 600 bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma

manifestanti un netto sfavore socio-giuridico nei confronti delle multiformi devianze connaturate al sesso mercificato.

Senza dubbio, dal punto di vista civilistico-sostanziale, << *prostituirsi significa avere rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge o dal convivente* >> (DAVIS 1986). Chi redige reputa incompleto ed insufficiente il testé citato tentativo definitorio di DAVIS (1986). Infatti, la summenzionata Autrice non tiene in considerazione le diffuse forme di semi-prostituzione (sposarsi per interessi pecuniari, offrire soldi ad una / un amante, avere rapporti occasionali in cambio di cibo / soldi / regali). In secondo luogo, sussistono forme di porno-prostituzione virtuale, come dimostrato dalla rete Internet, dai telefoni erotici, nonché dalla stampa pornografica. Più correttamente è stato evidenziato che << *la prostituta offre prestazioni sessuali a pagamento in pubblico* >> (ROSSIAUD 1988). Siffatta qualificazione, attraverso l'impiego del complemento di stato in luogo << *in pubblico* >>, adeguatamente sottolinea che l'offerta di meretricio in senso proprio economicizza atti genitali *ad incertam personam*, senza i limiti numerici del matrimonio, della convivenza, della poliandria o dell'erotismo occasionale per convenienza. KOSOVSKI (1993) pone l'accento sull'immoralità della prostituzione. Ovverosia << *il / la prostituto/a è un venditore di sesso per professione, che esercita un mercimonio sessuale abituale, sregolato, dissoluto, spudorato* >>. Detto criminologo intende specificare che il meretricio risulta tendenzialmente avulso da freni inibitori e costituente un momento di evidente (e pericolosa) trasgressione delle regole sociali. Come sopra preannunziato, sono ben pochi i Dottrinari occidentali recanti una visione deontologicamente positiva della prostituzione, la quale, in ultima analisi, << *è uno sfruttamento immorale delle donne, che minaccia la salute dei clienti e la pubblica quiete* >> (SYMANSKI 1981). Del resto, la diffusione dell' AIDS conferma i profetici timori di Symanski espressi nel 1981. Anche il turbamento della << *pubblica quiete* >> costituisce un dato di fatto confermato dalla quotidiana e disinibita violenza presente intorno ai luoghi di esercizio della sessualità lucrativa. Del pari, SYMANSKI (1981) va condiviso nell'asserzione secondo cui il meretricio è << *sfruttamento immorale delle donne* >> e non certo forma di riscatto e di tutela verso la dignità femminile. Anche secondo SAWYER (1988) << *la prostituzione diviene ripugnante se connessa alla riduzione in schiavitù ed allo sfruttamento libidinoso di minorenni* >>

Noncuranti degli odierni problemi di igiene e di turbamento della pubblica quiete, alcuni Criminologi pretendono di mutuare dalla Storia delle Civiltà antiche forme lecite di prostituzione. HENRIQUES (1962-1968) esalta la prostituzione sacra nella società assiro-babilonese. Similmente, ARTHUR (1984) vorrebbe giustificare certune odierne devianze sulla base della normalità del meretricio nell'Israele pre-cristiano, nella Grecia classica e nell'antica Roma. Esistono Dottrinari i quali, senza consistenti argomentazioni scientifiche, propagandano la falsa idea di un Paleocristianesimo favorevole al mercimonio della sessualità. Viceversa, S. Agostino e, alcuni secoli dopo, S. Tommaso D' Aquino non asserivano la liceità dei rapporti con peripatetiche, bensì la minore gravità della prostituzione occasionale rispetto al ben più grave peccato dell'adulterio consumato con una donna di normali costumi. Del resto, ROSSIAUD (1988), dopo aver preso atto della diffusione medioevale dei postriboli, specifica che il maschio battezzato poteva molestare donne ribelli o facili soltanto *ad mala majora vitanda* e, in ogni caso, la copolazione con una meretrice rimaneva stabilmente ascritta alla categoria dei peccati mortali. Soltanto con la diffusione del Protestantismo (GIBSON 1986; 1993) in Italia, in Francia ed in Belgio sorsero polemiche teologiche tra gli abolizionisti, da un lato, e, dal lato opposto, i fautori di una libertà regolamentata in tema di case di tolleranza. Nell'Ottocento, i Legislatori di Nazioni luterano-evangeliche proponevano, *de jure condito*, scelte normative sofferte e contrastanti. La puritana America del Nord si orientò verso un proibizionismo rigido e rigoroso. In Inghilterra, si consentì il meretricio, con l'esclusione delle passeggiatrici affette da morbi venerei. In Australia, le Autorità statali legalizzarono senza limiti la prostituzione, il tutto nel nome di un laicismo anticlericale.

L' Inghilterra vittoriana ed il Protestantesimo puritano statunitense influenzano tutt' oggi svariati Dottrinari appartenenti alla Criminologia anglofona (DAVIS 1980; HOBSON 1987; ROSEN 1982; BULLOUGH & BULLOUGH 1978). In effetti, nella *Common Law* anglo-americana, prevale, anche *de jure condendo*, un radicale rigetto della prostituzione. Anzi, la Psicopatologia forense reputa il maschio fruitore del sesso a pagamento alla stregua di un portatore di dispercezioni affettive gravi. Anche l' uso di pornografia viene interpretato come un sintomo di disagio mentale. Queste osservazioni provenienti dal panorama anglo-sassone e anglo-statunitense sono parzialmente veritiere, allorché lo stimolo sessuale maschile raggiunge livelli ipertrofici tali da configurare uno stato patologico parafiliaco. Viceversa, il Sistema *common lawyer* cade nell' errore nella misura in cui esso si coniuga con un rigore eccessivo mutuato da tradizioni vicine al biblismo riformato. Ovverosia, il determinismo luterano troppe volte inficia la Criminologia dei citati Paesi. Sicché la stampa, il senso comune e persino l' Autorità Giudiziaria creano e manipolano catalogazioni demagogiche tendenti a reputare non più socialmente recuperabile il cliente di prostitute

Nelle Nazioni del Nord Europa (Olanda, Germania e Paesi scandinavi) non si obliano i gravi atti illeciti direttamente od indirettamente connessi alla prostituzione. Tuttavia, in tali Ordinamenti, prevale un' ideologia economicista e volutamente a-morale. Sicché la prostituzione risulta qualificata come una libera scelta lavorativa gius-pubblicisticamente degna di tutela. Ciononostante, negli Anni Duemila, il riciclaggio, le mafie, l' immigrazione clandestina e la pedofilia hanno infranto l' ingenuo sogno idilliaco di una prostituzione gaia e spontanea.

Può risultare interessante notare la situazione degli Stati appartenenti all' ex blocco sovietico. Ovverosia, la prostituzione era severamente vietata nel mondo socialista. Eppure, la tutela ideale dei poveri e della donna non fu mai concretamente assimilata entro forti categorie morali. Pertanto, le Nazioni del realismo politico marxista recano il paradosso di ospitare, in epoca contemporanea, il maggior numero di giovani passegiatrici

Secondo DAVIS (1986) la prostituzione costituisce e costituirà un problema sociale mai definitivamente risolvibile. Del resto, la succitata Autrice denuncia correttamente il fallimento tanto della legalizzazione indiscriminata quanto del proibizionismo assoluto. Tuttavia, DAVIS (1986) troppo genericamente si appella a non meglio precisate <<politiche sociali moderate >>

Benché estremistico ed eccessivamente categorico, il femminismo post-bellico novecentesco intuì i corollari di violenza legati all' idea di una donna mero oggetto di piacere. Anche il Magistero cattolico, nel corso dei secoli, ha pronunziato un coerente *j' accuse* contro la sessualità mercificata. La prostituzione non può realisticamente essere affrancata da scarsa igiene, disordine sociale, tossicodipendenza ed illegalità.

Intristisce, dopo aver consultato centinaia di relazioni e censimenti, prendere atto che la Statistica, anche nell' ambito dello Studio del meretricio, non è una scienza infallibile ed è sottoposta a pericolose asimmetrie informative. P.e., CHIN & MANN (1989) e SCHWARTLANDER (1999) rivelano, con attinenza al numero di prostitute sieropositive, che le cifre sono, di solito, volutamente manipolate verso l' alto, al fine di compiacere le multinazionali statunitensi produttrici di mezzi contraccettivi e di farmaci retro virali. Anche PISANI (2008) afferma che, presso la sede ginevrina dell' U.n.aids, << *dovevamo montare il caso ... quando entravamo in possesso dei dati cercavamo di presentarli nella luce peggiore. Lo facevamo deliberatamente... credo che tutti noi, all' epoca, ritenessimo quelle montature più che giustificate, addirittura necessarie* >> . Ovverosia, senza voler sminuire la gravità preoccupante dell' HIV, taluni gruppi di medici infetti visti hanno sfruttato cinicamente il problema del sesso mercificato, con l' obiettivo di percepire maggiori finanziamenti da parte delle Organizzazioni internazionali per la tutela della sanità collettiva (v. i tal senso anche BURTON & MERTENS – 1998 -). Del resto, in Paesi poveri come la Thailandia, la Malesia o l' India, le classificazioni epidemiologiche escludono dai propri computi numerici i prostituti bisessuali o transessuali. Dal che deriva la

completa inaffidabilità delle statistiche sui/sulle *sex-workers* presenti nell' Asia sud-orientale (HULL & SULISTYANINGSIH & JONES 1997). Infatti, nelle succitate Nazioni, i rapporti passivi di natura omosessuale vengono per tradizione esclusi da qualsivoglia Ricerca ufficiale afferente al mondo delle peripatetiche

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur.

Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia comparata italo-elvetica

B I B L I O G R A F I A

ARTHUR, *Early Greece: the origins of the western attitude toward women*, in *Women in the ancient world* (PERADOTTO & SULLIVAN) Albany Edition, New York, 1984

BOURDIEU, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998

BULLOUGH & BULLOUGH, *Prostitution, an illustrated social history*, Ed. Crown Publishers, New York, 1978

BURTON & MERTENS, *Provisional Country Estimates of prevalent Adult Human Immunodeficiency Virus Infections as of End*, in *International Journal of Epidemiology* n. 27,1, Co-editors Davey Smith & Ebraim, Oxford, 1998

CHIN & MANN, *Global Surveillance and Forecasting of Aids*, in *Bulletin of the World Health Organisation*, n. 67,1, WHO Press, Geneva, 1989

DAVIS, *Sociological constructions of deviance*, C. Brown Edition, Dubuque, 1980

eadem, *Prostitution*, in *The encyclopedia of social work*, Oxford University Press, Oxford, 1986

FOLLMY, *Si loin des hommes, si près des dieux*, Edition de La Martinière, Paris, 1997

GIBSON, *Prostitution and the State in Italy*, Brunswick, New York, 1986

idem *Italy*, in *Prostitution: an international handbook on trends, problems, and policies*, Greenwood Press, Westport, 1993

HENRIQUES, *Prostitution and society* (3 voll.), Nonfiction Books Ed., London, 1962 – 1968

HERZ *Venere in provincia: uno studio su prostituzione e società*, Ed. Alice, Comano, 1987

HOBSON *Uneasy virtue: the politics of prostitution and the American reform tradition*, University of Chicago Press, Chicago, 1987

- HULL & SULISTYANINGSIH & JONES**, *Pelacuran Di Indonesia*, Ed. Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- KOSOVSKI**, *Brazil, in Prostitution*, Greenwood Press, Westport, 1993
- LEONINI**, *Sesso in acquisto*, Editore a cura della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi, Milano, 1999
- MORALES** *Prostituzione e prevenzione dell' Aids in Ticino*, Edizioni Aiuto Aids Ticino, Lugano, 1993
- PISANI** *La saggezza delle prostitute (trad. Stefano Valenti)*, Il saggiatore (Edizioni Isbn), Milano, 2008
- ROSEN** *The lost sisterhood: prostitution in America*, Hopkins University Press, Baltimore, 1982
- ROSSIAUD**, *Medieval prostitution*, Blackwell Publisher, London, 1988
- SAWYER**, *Children enslaved*, Routledge Books Ed., London / New York, 1988
- SCHWARTLANDER et al.** *Country Specific Estimates and Models of Hiv and Aids*, in *Aids*, Oxford, 1999
- SYMANSKI**, *The immoral landscape: female prostitution in western societies*, Butterworths Publ., Toronto, 1981